

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Ragioniere Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Accredited Insurance (Europe) Limited
Prodotto: Professioni Fiscali
DIP Aggiuntivo aggiornato a Settembre 2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Accredited Insurance (Europe) Limited con sede secondaria in Italia in via della Moscova, 3 20121 Milano, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 97905330151, REA: MI-2593933, P.IVA: 11311380965. Sede legale in 3rd Floor, Development House, St Anne Street, Floriana FRN 9010, Malta. In Italia opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice impresa D974R al n. I.00171. Recapiti della Società:

Accredited Insurance (Europe) Limited

via della Moscova, 3

20121 Milano

e-mail: aiel.enquiries@accredited-eu.com

Sito Internet: <http://www.accredited-eu.com/>

Pec: accreditedinsurance-eu@legalmail.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Capitale Sociale: £ 42,875,000

Sintesi finanziaria al 31 dicembre 2019 secondo gli IFRS:

Totale Attività £ 1,451,664,000

Cassa e investimenti: cash £ 37,830,000, investments £ 247,951,000

Riserve lorde £ 856,905,000

Riserve nette £ 112,936,000

Attività nette £ 89,153,000

Immobilizzazioni materiali nette 82,346,000 (i.e. total equity less intangible assets same as quoted in FY19

Solvibilità II al 31 dicembre 2019: Fondi propri disponibili £ 101,581,000

Requisito patrimoniale di solvibilità £ 69,670,000

Coefficiente di solvibilità disponibile 146%

Al contratto si applica la legge italiana.



COSA E' ASSICURATO?

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato contro le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere, anche per l'ipotesi di colpa grave, (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento notificata da Terzi all'assicurato stesso per la prima volta e denunciata all'assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.

OPZIONI CON DIMINUZIONE DEL PREMIO

Giovani Professionisti

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), come dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione sarà prestata dietro applicazione dello sconto del 10%.
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.

OPZIONI A RICHIESTA - CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO OVE PREVISTO

Liquidatore, Curatore, Commissario (premio aggiuntivo per l'attività di Tributarista)

La garanzia opera per le responsabilità dell'assicurato derivanti: dall'espletamento degli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Commissari Governativo per le procedure di scioglimento delle società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

R.C. Conduzione dello studio

La garanzia opera per le responsabilità dell'assicurato per Danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata in polizza. La garanzia è operante anche quando detti Danni siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.

Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione / Revisione Legale dei Conti / Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti. (premio aggiuntivo)

La garanzia opera anche nei casi di:

- a) Espletamento degli incarichi di Sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 (sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti;
- b) Espletamento degli incarichi di Revisore Legale dei Conti ai sensi D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. in società assunti in conformità degli artt. 2409bis - 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i. L. 218/1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 217/2002 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
- c) Espletamento degli incarichi di Revisore Legale dei Conti ai sensi D.Lgs. 267/2000 (enti pubblici). Per tale attività, i disposti contenuti nel penultimo comma dell'Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione valgono, ove la Legge lo consenta, anche per procedimenti avanti la Corte dei Conti o altro competente organo di giustizia amministrativa;
- d) Componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380- 2395 (Spa), 2475-2476 c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.), in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i. L. 218/1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
- e) Espletamento dell'incarico di membro dell'Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute.

Nel caso in cui sia presente un periodo di Retroattività (indicato in Polizza) si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo

	purché non ricoperti presso società che si trovavano in uno stato di cui al capoverso precedente prima della data di decorrenza della Polizza, previa analisi dell'Assicuratore ed eventuale incremento di un Premio aggiuntivo.
Visto Pesante (premio aggiuntivo)	Le garanzie si intendono estese alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di certificazione tributaria, secondo quanto previsto dal D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 e da ogni loro successiva modifica od integrazione.
Visto Leggero (premio aggiuntivo)	Le garanzie sono estese ai Danni Patrimoniali cagionati ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria ("Visto Leggero") come di seguito: A. SENZA 730: ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI VISTO DI CONFORMITÀ PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 241/1997, DELL'ART. 38-BIS DEL DPR 633/72, DAL DM 164/1999, ALL'ART. 10 DEL DL N° 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102/2009, E ART. 1 C. 574/2013 COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 E ALL'ART. 6 DEL D.LGS. N° 175/2014 E S.M.I. e successive modifiche ed integrazioni; B. CON 730: ESTENSIONE PER ASSISTENZA FISCALE - VISTO LEGGERO (conforme a quanto indicato dall'IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015) Le presenti garanzie sono estese agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, modificato da ultimo dalla legge 31 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 66 e 67, nonché previsto dal decreto legge dell'11 novembre 2021 n.157 e successiva conversione in legge ed eventuali modificazioni successive per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dal Superbonus 110%.
Attività di Microcredito	La garanzia prestata dalla presente Polizza viene estesa anche alla responsabilità derivanti all'Assicurato da attività di operatore territoriale in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito ai sensi dell'Art. 3 del D.M. n. 176/2014 ed Art. 111 comma 1 e 3 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).



COSA NON È ASSICURATO?

Rischi Esclusi	L'assicurazione non opera: ! per Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta; ! per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza. Inoltre, per qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella polizza; ! per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della polizza; ! per qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso fatta su un'altra Polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo; ! a favore di un assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi, la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'assicurato. La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte
-----------------------	--

	degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell'esercizio professionale; ! per le Richieste di Risarcimento causate da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo; ! per le Richieste per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto/uso di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a responsabilità legale derivante da: ! radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva; ! sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose; ! per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque Assicurato; ! per le Perdite, Danni, costi o esborsi derivanti da: ! guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare; ! qualsiasi atto terroristico; ! eventi eccezionali o causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali; ! per Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti, a pandemia ! per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a: ! errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti; ! omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti; ! finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; ! per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento; ! per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell'assicurato; ! se l'assicurato è persona giuridica: ! per Richieste di Risarcimento avanzate da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta; ! per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Danni derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato, ma dalle perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto); ! per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447): ! per Richieste di Risarcimento derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'<i>Articolo R.C. della Conduzione dello Studio</i>, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a: ! Guasto meccanico; ! Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; ! Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; ! Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico; ! Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni
--	--

	di leggere correttamente le date di calendario; ! a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Errore Professionale commesso da un assicurato. ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all'<i>Articolo Violazione di Copyright</i>; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività Professionali; ! per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall'<i>Articolo Limiti Territoriali</i>; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'assicurato; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'assicurato in relazione a quanto segue: ! Disponibilità di fondi; Proprietà immobiliari o personali; Beni e/o merci; Qualsiasi forma di investimento; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed in genere di società soggette per Legge all'obbligo della certificazione. ! per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle attività di: ! Liquidatore, Curatore, Commissario; ! Conduzione dello Studio; ! Incarichi di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco di Società od Enti; ! Visto Pesante; ! Visto Leggero; ! Attività di Microcredito salva l'esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto.
--	--

 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	
Perdita Documenti	Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
Tutela dei Dati Personali Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003).	Tale garanzia è prestata con Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in polizza.
Violazione di Copyright	Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo globale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione.

Spese Ripristino Reputazione	La presente garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni Richiesta di Risarcimento.
Liquidatore, Curatore, Commissario	Tale estensione sarà valida per un massimo di 8 (otto) cariche ed in ogni caso fino al raggiungimento del 50% del Fatturato totale.
R.C. Conduzione dello studio	Tale garanzia è prestata con un sotto il limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, ferma l'applicazione di una Franchigia fissa pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni Richiesta di Risarcimento
Attività di Amministratore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione / Revisione Legale dei Conti / Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti.	Tale garanzia è prestata alle seguenti condizioni: a) La somma degli introiti derivanti dall'insieme di dette funzioni, non sia superiore al 50% del totale degli introiti dichiarati; b) Il numero degli incarichi non siano superiori a complessivi 8 (otto); c) La copertura per tali incarichi non può essere rilasciata per i tributaristi. d) La garanzia per gli incarichi cessati è prestata con Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale esposto in Polizza per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per ogni Richiesta di Risarcimento. e) Sono compresi in garanzia gli incarichi attivi e/o cessati in Società che non siano in stato di insolvenza / fallimento / procedure concorsuali / amministrazione straordinaria etc., e società finanziarie (IF e assicurazioni), società quotate, utilities e farmaceutiche.
Attività di Amministratore di Stabili	L'Assicuratore risponde a questo titolo, per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, fino a concorrenza di un Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in Polizza.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Denuncia di sinistro: L'assicurato deve denunciare il sinistro all'assicuratore entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto e deve contenere tutte le informazioni utili ed i documenti in suo possesso nonché ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro. L'assicurato deve trasmettere all'assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal giorno del ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili alla gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico- giuridiche.	
Assistenza diretta: Non prevista	
Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, l'assicuratore provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	Il pagamento del premio - che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% - può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006): • assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario; • ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario l'assicuratore o l'intermediario in qualità di agente dell'assicuratore; • contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%.
Rimborso	In caso di recesso da parte dell'assicuratore, lo stesso restituirà all'assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



QUANDO COMUNCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione.	Per i soli contratti Danni stipulati a distanza, l'assicurato può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la compagnia assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'assicurato che l'assicuratore hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'assicuratore, lo stesso restituirà all'assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

E' una copertura di responsabilità Civile Professionale rivolta ai Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti, Ragionieri, Periti Commerciali, Tributaristi, Consulenti del Lavoro, Edp.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Costi di intermediazione: Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media una provvigione del 26% del premio imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	Accredited Insurance (Europe) Limited via della Moscova, 3 - 20121 Milano E-mail: aiel.enquiries@accredited-eu.com Sito Internet: http://www.accredited-eu.com/
All'IVASS	Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno, decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Servizi Tutela degli Utenti via del Quirinale 21 00187 Roma Italia Tel.: 800 486661 (dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero) Fax: +39 06 42 133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link http://www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità esperibile interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Attraverso richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.